



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 12 giugno 2007  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0040 (COD)**

---

---

**8699/2/07  
REV 2 ADD 1**

**JUSTCIV 94  
CODEC 382**

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio 12 giugno 2007 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

---

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## **I. Introduzione**

Nella sessione del 19 e 20 aprile 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo del progetto di decisione che istituisce il programma specifico "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"<sup>1</sup>.

A seguito dell'accordo politico, il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune il 12 giugno 2007.

## **II. Analisi della posizione comune**

La posizione comune del Consiglio riprende assai ampiamente la posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 14 dicembre 2006<sup>2</sup>. La maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo sono stati incorporati nella posizione comune che pertanto recepisce i desiderata del Parlamento europeo così come sono stati espressi dal Parlamento e accettati dal Consiglio<sup>3</sup> durante i contatti informali che hanno portato all'adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

---

<sup>1</sup> Doc. 8021/07 JUSTCIV 72 CODEC 305.

<sup>2</sup> Doc. 16587/06 CODEC 1524 JUSTCIV 279.

<sup>3</sup> Doc. 14546/06 JUSTCIV 235 CODEC 1188.

In effetti, gli unici emendamenti che il Consiglio non ha accettato riguardano la procedura del comitato, ossia, parte del considerando 13 (nuovo considerando 16), l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 10 A (nuovo articolo 10). Come già spiegato al Parlamento europeo nell'ottobre 2006, il Consiglio ritiene che la procedura regolamentare con controllo richiesta dal Parlamento europeo non sia la procedura del comitato adeguata per l'adozione dei programmi di lavoro annuali. Le competenze di esecuzione conferite alla Commissione a questo proposito non hanno lo scopo di modificare il testo dello strumento di base sopprimendone o sostituendone alcune parti oppure integrandovi i nuovi elementi non essenziali. Al contrario, tali competenze intendono attuare le norme specifiche presenti nell'atto di base senza consentire alla Commissione di aggiungervi nuovi elementi, ciò che equivarrebbe a "integrarlo". Il Consiglio mantiene pertanto nella sua posizione comune la procedura di gestione prevista nel testo dell'accordo generale<sup>1</sup>, confermato dal Consiglio "GAI" del 24 luglio 2006.

### **III. Conclusioni**

Il Consiglio ritiene che il testo della posizione comune sia ben equilibrato e rappresenti il miglior compromesso possibile.

---

<sup>1</sup> Doc. 5288/1/06 REV 1 JUSTCIV 5 CODEC 27 + COR 1.